



COMUNE DI CANINO
Provincia di Viterbo
Settore Tributi e Attività Produttive

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0009689.15-01-2019

All' Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali
presso il Ministero per lo Sviluppo Economico
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Prot. n. 518

Del 15/01/2019

OGGETTO: Invio RELAZIONE ILLUSTRATIVA delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20 e seguenti) per la proroga dell'affidamento tecnico temporaneo del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di CANINO.

Allegata alla presente, in ottemperanza all'art. 13 comma 25-bis, del Decreto Legge 23 Dicembre 2013, n. 145, si trasmette la RELAZIONE ILLUSTRATIVA delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20 e seguenti) per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel Comune di Canino, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 231 del 27/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Dott.ssa Anna Maria Conti)





COMUNE DI CANINO

PROVINCIA DI VITERBO

PEC : comune.canino@legalmail.it
C.A.P. 01011 – Via Roma, 2 - tel. 0761/43391 Cod. Fisc.: 00156710568

SETTORE III

TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

E-mail : tributi@comune.canino.vt.it

Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tel. 0761 433913 - 14

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) 2019

Oggetto : Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179.

Quadro normativo di riferimento:

- Art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Per il Trasporto Pubblico Locale, servizio pubblico locale a rilevanza economica, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, per violazione dell'art. 75 della Costituzione, il riferimento è:

- all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 il quale prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, che la dimensione di tali ambiti di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, che le funzioni di organizzazione di tali servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo di tali ambiti.

- All'art. 34, comma 20 e seguenti, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221, che nei commi da 20 a 27 detta previsioni per i servizi pubblici di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento.

In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (TPL) , rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett.p), della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica le funzioni organizzative sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

All'Art.27 comma 6 D.L. 24/04/2017, n. 50 che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-*octies* del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della *legge 5 giugno 2003, n. 131*.

Dopo l'azzeramento della normativa sui servizi pubblici locali ad opera della citata sentenza della C.C. n. 199/2012 i servizi pubblici locali a rilevanza economica risultano regolati, oltre che dalla disciplina di settore non toccata da tale sentenza, dalla normativa e dai principi generali dell'ordinamento europeo, nonché dai principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e da quella nazionale.

La normativa nazionale di più recente emanazione, art. 34 del D.L. n. 179/2012, al comma 20, prevede la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Per gli affidamenti in essere non conformi ai dettami della normativa europea, la norma prevede l'adeguamento degli stessi pubblicando entro il termine del 31.12.2013 la medesima relazione prevista per i nuovi affidamenti, oltre alla specificazione del termine di scadenza dell'affidamento stesso.

Relativamente alla rete dei trasporti nella Regione Lazio il riferimento è alla L.R. 16 luglio 1998, n. 30, volta a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale attraverso:

- a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
- b) l'utilizzazione ottimale dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate, rispettivamente, all'esercizio ed agli investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;
- c) l'incentivazione e il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, favorendo il riequilibrio modale attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;
- d) l'incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
- e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;
- f) la regolamentazione dei rapporti fra ente affidante e soggetto affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza;

- g) il rafforzamento dell'integrazione modale e tariffaria, contribuendo alla definizione dei meccanismi incentivanti l'integrazione stessa;
- h) il monitoraggio della mobilità nel territorio regionale, favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico;
- i) la promozione, anche attraverso le aziende di trasporto, di campagne istituzionali a livello regionale volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio.

La L.R. n. 30/98, risente chiaramente della data di emanazione non risultando così in linea con quanto previsto dalla recenti norme interessanti il settore. In particolare per quanto riguarda gli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei la Regione, come specificato anche nella DGR n. 260 del 07.08.2013, di adozione degli indirizzi per la stesura del Piano Regionale della Mobilità, Trasporti e Logistica (PRMTL), dovrà perimetrare gli stessi e designarne gli enti di governo cui, ai sensi dell'art. 3-bis de D.L. n. 138/2011, unicamente spettano le funzioni di organizzazioni dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Il Comune di Canino in data 06.03.1999 aveva stipulato il contratto Rep n. 48, registrato a Viterbo il 22.03.1999, al mod. 1 con il n. 1.010, con la ditta Castrense s.n.c. di galeotti Mario e C. per il servizio di Trasporto Pubblico Locale da espletarsi secondo il programma di esercizio approvato con delibera consiliare n. 84/1998.

Allo stato attuale con atto di rep. N. 4 del 08/03/2018, in esecuzione della delibera di indirizzo della Giunta Comunale n.37 del 08/02/2018, è stato stipulato l'atto aggiuntivo del contratto di servizio che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, differisce il termine di scadenza contrattuale al 31.12.2018 con la ditta Castrense S.r.l. che gestisce il servizio a seguito di vicende societarie che hanno portato la precedente originaria ditta affidataria a confluire nella medesima.

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è rapportato al finanziamento regionale pari ad € 71.210,63 che, avendo il comune stabilito di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 17-bis della L.R. n. 30/98, viene erogato direttamente alla Ditta dalla Regione Lazio alla ditta, oltre IVA vigente a carico del bilancio comunale. Alla ditta affidataria spettano altresì i compensi derivanti dalle tariffe stabilite dalla D.G.C. n. 169 del 9 ottobre 2012, che ha provveduto all'adeguamento delle tariffe ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 422/97, così come di seguito riportate : Biglietto Corsa semplice Linea A € 1,10 – Biglietto Corsa semplice Linea B e Biglietto a fascia oraria € 1,50 - Abbonamento mensile linea A € 20,00 – Abbonamento mensile linea B € 25,00.

Nella deliberazione di indirizzo e nello schema di contratto di servizio verranno riportati gli elementi richiesti dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012. ed a tali documenti si fa esaurientemente rinvio.

Si ritiene comunque dover di nuovo evidenziare nella presente relazione che per effetto dell'avvenuta abrogazione della disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica, a seguito della citata sentenza della C.C., il Trasporto Pubblico Locale è ora regolamentato dalla specifica normativa di settore, art. 61 della legge 23.07.1999, n. 99, e dal Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

L'art. 61 della L. 99/1999 prevede che, anche in deroga alla disciplina di settore, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio per il TPL possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Di particolare rilievo, visto l'attuale quadro normativo, e per quanto di interesse del Comune di Canino, sono le previsioni del paragrafo 4 e 5.

Il paragrafo 4 stabilisce che, a meno di divieti dettati dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 di Euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Euro l'anno.

Il paragrafo 5 stabilisce che l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di una imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.

L'art. 8, paragrafo 2, prevede l'adeguamento di aggiudicazione dei contratti di servizio alle modalità di cui all'art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante il periodo transitorio gli Stati membri dell'Unione adottano le misure per conformarsi gradualmente all'art. 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

La mancata definizione degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei e la designazione dei loro enti di governo cui unicamente spettano le funzioni di organizzazioni dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ha portato la situazione del TPL ad uno stallo in quanto non consente di individuare l'autorità competente all'affidamento del servizio.

Constatato che

- la Regione Lazio non ha adempiuto a quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 non avendo definito gli ambiti o bacini ottimali né, di conseguenza istituiti o designati gli enti di governo degli stessi cui spetterebbe la funzione di affidamento del servizio; constatato che il Governo non ha esercitato il potere sostitutivo previsto dallo stesso art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, ai fini di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali;
- e che ad oggi non risultano rideterminati dalla Regione Lazio i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente non riprogrammati i servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.L. n. 20 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;

Il Comune ha preso atto che allo stato attuale vi è grande indeterminazione nell'individuazione dell'autorità competente alla gestione ed affidamento del servizio, deleteria per la collettività che verrebbe a vedersi negato un servizio essenziale quale il trasporto pubblico locale, per cui l'Amministrazione ha ritenuto doversi assumere l'onere di provvedere in merito con una proroga dell'affidamento in essere del servizio, in conformità ai dettami della normativa europea avvalendosi della facoltà della proroga consensuale prevista dall'art. 5, paragrafo, 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007.

Da quanto sopra si evince, pertanto, che l'affidamento in essere è avvenuto nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria regolante il settore dei trasporti passeggeri su strada.

La presente relazione, da pubblicarsi sul sito internet comunale, costituirà atto propedeutico all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 che di seguito di riporta:

Art. 34 c. 20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Trasporto Pubblico Locale
Ente affidante	Comune di Canino
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Proroga consensuale (Art. 5, par. 5 del Reg. CE n. 1370/2007)
Durata del contratto	semestrale
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare.	Intero territorio comunale
Compensazioni economiche per Impresa affidataria	- Contributo Regionale Diretto annuale € 71.210,63 - Introito biglietti e abbonamenti
Oneri per il Comune	IVA € 7.121,04 (liquidazione frazionata bimestralmente)
Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo	Anna Maria Conti
Ente di riferimento	Comune di Canino
Area/servizio	Settore III
Telefono	0761.433913
Email	tributi@comune.canino.vt.it
Data di redazione	18/12/2018

IL RESPONSABILE SETTORE III
Dott.ssa Anna Maria Conti
Firmato digitalmente